

# OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di Giuseppe Battarino (magistrato) e Silvia Massimi (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità sia di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE NEI REATI AMBIENTALI

Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 38440 del 13 novembre – 27 novembre 2025

La Cassazione si è occupata di un tema ricorrente nei processi per reati ambientali e ha chiarito che chi invoca la prescrizione in sede di legittimità deve indicare con precisione gli atti da cui risulterebbe una diversa data di consumazione del reato: non sono tuttavia ammesse, davanti alla Cassazione, ricostruzioni alternative dei fatti. Nel traffico illecito di rifiuti il sequestro dell'area costituisce atto interruttivo, e la disciplina delle sospensioni applicabile al periodo 2017–2019 allunga significativamente il termine massimo di prescrizione.

Si tratta di un tema sensibile, perché la prescrizione può vanificare, con una dichiarazione di improcedibilità, il lavoro d'indagine e quello per la gestione del processo penale.

La sentenza n. 38440/2025 della Terza Sezione penale della Corte di cassazione offre un importante chiarimento sul regime della prescrizione nei reati ambientali, con specifico riferimento all'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, applicato a seguito della riqualificazione di un fatto originariamente contestato come attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

Il fatto, ricorrente nelle vicende di illeciti ambientali, era consistito nell'esecuzione di lavori di sbancamento e movimento terra da cui erano originati i rifiuti in questione, con una conseguente e successiva condotta di smaltimento dei rifiuti presso una discarica abusiva.

Il ricorso dell'imputata, volto a sostenere l'intervenuta prescrizione del reato, deduceva che la condotta si sarebbe esaurita diversi mesi prima della data indicata nell'imputazione (4 novembre 2020), individuando quale ultimo scarico abusivo quello del 3 maggio 2019. A ciò si aggiungeva il richiamo al sequestro dell'area, eseguito il 15 novembre 2019, che secondo la difesa avrebbe dovuto costituire il momento da cui far decorrere – e dunque anticipare – la prescrizione.

La Corte di cassazione respinge il motivo come manifestamente infondato e chiarisce un principio rilevante per la prassi difensiva: nel giudizio di legittimità non è possibile rivalutare il fatto storico, e chi deduce la prescrizione invocando una diversa data di consumazione ha l'onere di indicare puntualmente gli atti processuali già acquisiti da cui risulterebbe l'allegazione, non potendosi introdurre elementi fattuali nuovi. La difesa, nel caso di specie, invocava un passo della sentenza di primo grado che si riferiva esclusivamente al periodo in cui erano stati svolti dei lavori di sbancamento (18 marzo–3 maggio 2019), ma tale riferimento non conteneva alcuna indicazione sull'ultima condotta di smaltimento contestata. La Corte ribadisce dunque che, in mancanza di una precisa individuazione della condotta finale, la data di accertamento (nel caso esaminato il 4 novembre 2020) rimane il riferimento utilizzabile ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Al tempo stesso, il sequestro dell'area che era stato disposto il 15 novembre 2019 costituiva atto interruttivo della condotta illecita, anche a prescindere dal giorno esatto della sua esecuzione.

Di particolare rilievo è il passaggio in cui la Cassazione richiama il recente intervento delle Sezioni unite in tema di prescrizione, evidenziando che la disciplina delle sospensioni introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre



2019) continua ad applicarsi ai reati commessi in tale arco temporale, nonostante le modifiche successive. Tale sistema – che prevede sospensioni fino a un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado di giudizio – determina un significativo allungamento del termine massimo di prescrizione.

Applicando tali regole, il termine prescrizionale, anche ipotizzando la decorrenza dal 15 novembre 2019, risultava nel caso esaminato ampiamente posteriore alla data della sentenza di appello del 22 marzo 2024. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, confermando l'affermazione di responsabilità penale (il reato, per la Cassazione, restava pienamente giudicabile, con annullamento parziale limitato al solo trattamento sanzionatorio).

La decisione assume rilievo pratico per gli operatori del settore ambientale, per la polizia giudiziaria e per i soggetti del processo. Da un lato, segnala alle difese la necessità di fondare le eccezioni di prescrizione su dati fattuali chiaramente documentati. Dall'altro, valorizza il sequestro dell'area quale atto idoneo a scandire e interrompere la condotta nei reati permanenti, tra cui rientrano varie ipotesi di gestione illecita di rifiuti.

La pronuncia offre una lettura rigorosa della prescrizione nei reati ambientali, confermando l'orientamento secondo cui la complessità delle indagini e la natura permanente delle condotte rendono difficilmente configurabile una prescrizione "anticipata" fondata su ricostruzioni parziali o non documentate. Allo stesso tempo, risulta nuovamente affermata la necessità, durante le attività di controllo e di indagine, di puntuale e precisa descrizione di tutti i fatti accertati, affinché non vi possano essere successive contestazioni, anche relative ai tempi di commissione.